

BVGer C-1044/2006 vom 30. Mai 2008

Bundesverwaltungsgericht, 2008-05-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-1044_2006

FR: TAF C-1044/2006 du 30 mai 2008

IT: TAF C-1044/2006 del 30 maggio 2008

Regeste

Riconoscimento di apolidia

Erwägungen

E. 1

Giusta l'art. 14 cpv. 3 dell'Ordinanza del 17 novembre 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org-DFGP, RS 173.213.1), l'UFM è competente in materia di riconoscimento di apolidi. Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di riconoscimento dello statuto di apolide rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF (art. 47 cpv. 1 let. b PA). I ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al 1° gennaio 2007 sono trattati dal TAF sulla base del nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF). Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).

E. 2

A._____ ed i suoi familiari, toccati direttamente dalla decisione impugnata, hanno diritto di ricorrere (art. 48 PA) e il loro ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).

E. 3

Nell'atto ricorsuale, gli interessati hanno sollevato alcune eccezioni di natura formale. Essi hanno in primo luogo chiesto una verifica delle competenze interne dell'UFM, in particolare di quella della Divisione dimora e aiuto al ritorno, di decidere in merito ai casi di riconoscimento dello statuto di apolide, sottolineato come, qualora competente, la suddetta Divisione non avrebbe emesso una decisione con neutrale cognizione di causa, in quanto già premunita dalla decisione di partenza emanata in sede di procedura ordinaria in materia d'asilo. I ricorrenti hanno inoltre affermato che nessuna comunicazione è stata notificata al loro patrocinatore circa la decisione incidentale con la quale si era deciso di attendere la procedura di riesame in materia di asilo prima di pronunciarsi in merito alla domanda di riconoscimento dello statuto di apolide, ciò che aveva comportato una violazione del loro diritto di essere sentiti. Essi hanno infine sottolineato l'indipendenza della procedura in questione da quella di asilo, chiedendo nel contempo di accertare la ritardata giustizia (due

anni di procedura). Il Tribunale deve quindi preliminarmente esaminare tali conclusioni formali.

E. 3.1

Per quanto attiene la verifica della competenza della Divisione dimora e aiuto al ritorno dell'UFM in materia di riconoscimento dello statuto di apolide, si rammenta che, giusta l'art. 14 cpv. 3 Org-DFGP, l'UFM è competente in questo ambito. Non esiste per contro alcuna base legale che regola la ripartizione degli incarichi all'interno dell'autorità di prime cure. Non vi è pertanto alcuna norma che indichi all'autorità competente in che modo essa debba organizzarsi quoad la ripartizione delle differenti problematiche rilevanti dal suo campo di attività, di modo che l'UFM è libero di determinarsi in questo ambito. Nella fattispecie, con preavviso del 14 giugno 2006, l'UFM ha precisato che la decisione in questione è stata presa correttamente, nel rispetto delle regole e della ripartizione delle competenze interne all'Ufficio. L'eccezione sollevata dai ricorrenti in merito alla competenza della Divisione dimora e aiuto al ritorno dell'UFM ed alla sua imparzialità nell'ambito della procedura di riconoscimento dello statuto di apolide non può pertanto essere presa in considerazione.

E. 3.2

I ricorrenti hanno poi rimproverato all'UFM il fatto che nessuna comunicazione era stata notificata al loro patrocinatore circa la decisione incidentale con la quale si era deciso di attendere l'esito della procedura di riesame in materia di asilo prima di pronunciarsi in merito alla domanda di riconoscimento dello statuto di apolide, con conseguente violazione del loro diritto di essere sentiti. Il diritto di essere sentito, la cui garanzia è ancorata nell'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cst, RS 101), comprende il diritto per il prevenuto di prendere conoscenza dell'incarto (DTF 132 II 485 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b), di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emessa nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, d'ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove pertinenti, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, allorché questo è proprio ad influenzare la decisione da emanare (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata). Nel quadro della procedura amministrativa il diritto di essere sentito è consacrato dagli art. 26 - 28 (diritto di esaminare gli atti), dagli art. 29 - 33 (diritto di essere sentito strictu sensu) e dall'art. 35 PA (diritto di ottenere una decisione motivata). L'art. 30 cpv. 1 PA prevede in particolare che l'autorità sente le parti prima di prendere una decisione. Si tratta per il prevenuto in particolare di esporre le sue argomentazioni giuridiche, di fatto o d'opportunità, di rispondere alle obiezioni dell'autorità e di determinarsi in merito agli altri elementi dell'incarto (cfr. DTF 132 II 485 consid. 3; 126 I 7 consid. 2b; Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 63.66 consid. 2; André Grisel, *Traité de droit administratif*, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 380 segg. Fritz Gygi, *Bundesverwaltungsrechtspflege*, Berna 1983, pag. 69). Il diritto di essere sentito non conferisce un diritto ad esprimersi oralmente di fronte all'autorità giudicante (cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1; 125 I 209 consid. 9b e riferimenti ivi citati). Dagli atti di causa si evince che, con scritto del 15 marzo 2004 all'intenzione del patrocinatore, l'UFR ha reso edotto i coniugi F._____ della sua decisione di sospendere la trattazione della domanda di riconoscimento dello statuto di apolide in favore di A._____ fino alla crescita in giudicato della sua decisione dell'11 marzo 2004 con la quale veniva respinta la domanda di riesame della decisione di allontanamento presentata dagli interessati in data 12 novembre 2003. Questi ultimi, al corrente delle intenzioni dell'autorità

competente, non hanno formulato alcuna osservazione, critica o richiesta in merito. L'argomentazione dei ricorrenti relativa alla violazione del loro diritto di essere sentiti non può pertanto essere presa in considerazione. Allo stesso modo, i coniugi F._____ non hanno contestato la decisione dell'autorità di prime cure prevalendosi della postulata indipendenza della procedura di riconoscimento dello statuto di apolide da quella di asilo al fine di ottenere una trattazione in parallelo dei due iter procedurali, di modo che essi non possono richiedere ora l'accertamento dell'esistenza degli estremi per il riconoscimento di un diniego di giustizia in ragione del protrarsi delle procedure. Anche questa conclusione di natura procedurale deve pertanto essere respinta.

E. 4

Giusta l'articolo 1 della Convenzione di New York del 28 settembre 1954 sullo statuto degli apolidi (RS 0.142.40), entrata in vigore per la Svizzera il 1° ottobre 1972, il termine apolide indica una persona che nessuno Stato considera come proprio cittadino nell'applicazione della sua legislazione. La questione di sapere se questo termine riguarda unicamente le persone che sono state private della loro nazionalità senza alcun intervento da parte loro o anche quelle che hanno abbandonato volontariamente la loro nazionalità originaria oppure rifiutano, senza ragioni valide, di intraprendere i passi necessari per recuperarla, non è regolata dalla Convenzione (cfr. sentenza del Tribunale federale 2A.78/2000 del 23 maggio 2000, consid. 2a). Come precisato dal Tribunale federale nella sua giurisprudenza, la Convenzione ha quale primo obiettivo quello di aiutare le persone sfavorite dalla sorte che si ritroverebbero, senza di essa, in una situazione di miseria. Essa non ha per scopo quello di permettere a una qualsivoglia persona di beneficiare dello statuto di apolide, che per certi aspetti, è più favorevole rispetto a quello degli altri stranieri (in particolar modo in materia di assistenza). La Convenzione ha in effetti quale finalità di trattare gli apolidi allo stesso modo dei rifugiati, in particolare per quanto concerne lo statuto personale, i titoli di viaggio, le assicurazioni sociali come pure un'eventuale assistenza. Essa riprende del resto, spesso testualmente, le disposizioni della convenzione sullo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 (RS 0.142.30). Non è segnatamente protetto il comportamento di chi abbandona la propria cittadinanza unicamente per ragioni di convenienza personale o per approfittare dei vantaggi garantiti dal riconoscimento dello statuto di apolide. Tale comportamento disattende lo scopo prefissato dalla comunità internazionale, la quale, per il tramite delle Nazioni Unite, si sforza da tempo di ridurre al minimo i casi di apolidia, riservando l'applicazione della Convenzione unicamente alle persone sfavorevolmente toccate dal destino e che si trovano in una situazione di reale necessità. In queste circostanze si deve interpretare l'art. 1 della Convenzione nel senso che per apolidi si devono considerare le persone che, senza alcuna intervento da parte loro, sono state private della nazionalità e non hanno alcuna possibilità di recuperarla. A contrario, la Convenzione non si applica alle persone che abbandonano volontariamente la loro nazionalità o rifiutano, senza valide ragioni, di recuperarla pur avendone la possibilità, e questo con l'unico scopo di ottenere lo statuto di apolide (cfr. sentenze del Tribunale federale 2C_1/2008 del 28 febbraio 2008; 2A.153/2005 del 17 marzo 2005, consid. 2.1; 2A.388/2004 del 6 settembre 2004, consid. 4.1; 2A.78/2000 del 23 maggio 2000, consid. 2b; 2A.373/1993 del 4 luglio 1994, consid. 2b e 2c e riferimenti ivi citati; confronta inoltre Samuel Werenfels, *Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht*, Diss. Berna/Francoforte sul Meno/New York/Parigi 1987, pag. 128/129; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2A.65/1996 del 3 ottobre 1996 parzialmente pubblicata nella giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 61.74 consid. 3).

E. 5

A titolo preliminare, si rileva che dagli atti di causa risulta che B. _____ ed il figlio maggiore C. _____ possiedono una carta di identità turca depositata presso l'UFM, mentre per i figli minori D. _____ e E. _____, nati in Svizzera, sono stati emessi i relativi certificati di nascita ed è possibile richiedere alle autorità turche il rilascio dei relativi documenti di legittimazione (cfr. rapporto di segnalazione della polizia cantonale del 14 aprile 2006). Ne consegue che la domanda interposta in data 12 novembre 2003 tendente al riconoscimento dello statuto di apolide riguarda unicamente A. _____. La suddetta richiesta si fonda su un'intimazione pubblicata sul foglio ufficiale del 1° aprile 2001 della prefettura di H. _____, nonché sulla sentenza del Tribunale di G. _____ del 22 maggio 2003, entrambe relative a A. _____.

E. 5.1

Per quanto attiene quest'ultimo documento, dagli atti di causa risulta che nel quadro della procedura di riesame, con sentenza del 14 novembre 2005, la CRA l'ha ritenuto essere un falso. La decisione in questione è stata emanata su ricorso da un'autorità di seconda ed ultima istanza, di modo che essa non può pertanto essere rimessa in causa dal Tribunale. Ne discende che le argomentazioni a questo titolo invocate dagli interessati nel quadro della presente procedura ricorsuale non autorizzano il Tribunale a scostarsi dalla posizione adottata in maniera definitiva dalle autorità competenti in materia di asilo.

E. 5.2

I ricorrenti hanno affermato che, non avendo dato seguito all'intimazione pubblicata sul foglio ufficiale del 1° aprile 2001 della prefettura di H. _____, A. _____ è stato radiato dal registro del controllo abitanti del suo comune (cfr. interrogatorio del 21 giugno 2004 presso la polizia cantonale ticinese), di modo che vi è da ritenere che egli abbia perso la cittadinanza turca. Pur partendo dal presupposto che questa eventualità si sia verificata, decisivo è il fatto che l'interessato può riacquisire la cittadinanza del suo stato d'origine (cfr. sentenze del Tribunale federale 2A.658/2006 del 10 gennaio 2007, consid. 2.4 e giurisprudenza ivi citata). In primo luogo si sottolinea come i ricorrenti, nel quadro della procedura inerente la loro domanda di riesame, non abbiano contestato l'effettiva possibilità di procedere in questo senso (cfr. sentenza della CRA del 14 novembre 2005 consid. 18). A. _____ ha altresì affermato di non avere l'intenzione di richiedere la cittadinanza turca, in quanto la relativa procedura si presentava lunga, complessa e senza garanzie in merito ad un suo esito positivo (cfr. interrogatorio del 21 giugno 2004 presso la polizia cantonale ticinese), salvo poi formulare il 16 dicembre 2004 presso l'Ambasciata turca in Svizzera una richiesta tendente all'ottenimento della nazionalità del suo paese d'origine. Ora, gli interessati non hanno fornito alcuna delucidazione in merito all'evoluzione della procedura inerente questa domanda. Alla luce di quanto esposto, risulta in modo chiaro che A. _____ non ha intrapreso tutte le misure necessarie che si potevano ragionevolmente attendere da lui per ottenere i suoi documenti di legittimazione. In conclusione, si rileva che l'interessato ha volutamente abbandonato la sua nazionalità nel quadro di una procedura d'asilo che sembrava a tutta prima dover avere esito sfavorevole, al fine di poter beneficiare dello statuto privilegiato di apolide. Questo comportamento costituisce un abuso di diritto ed egli non può quindi essere considerato quale apolide ai sensi della Convenzione di New York del 28 settembre 1954 sullo statuto degli apolidi (cfr. sentenza del Tribunale federale 2A.221/2003 del 19 maggio 2003).

E. 6

Ne discende che l'UFM con decisione del 28 febbraio 2006 non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.

E. 7

Visto l'esito della procedura, le spese processuali vanno poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.